

L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

CHE COS'È

È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.

A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.

Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, a coloro cioè che sono iscritti alla gestione separata.

Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare, cioè:

- ✦ il richiedente dell'assegno
- ✦ il coniuge non legalmente separato
- ✦ i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge)
- ✦ i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
- ✦ i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni.

Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

IL REDDITO

Il reddito del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da lavoro dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).

LA DOMANDA

La domanda di assegno per il nucleo familiare (modulo ANF/DIP) deve essere presentata:

- ✦ al proprio datore di lavoro dalla generalità dei lavoratori dipendenti;
- ✦ direttamente alla sede Inps competente per residenza dai pensionati;
- ✦ direttamente alla sede Inps dai lavoratori dipendenti in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate;
- ✦ direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e da coloro che ricevono prestazioni di disoccupazione non agricola, antitubercolare e di mobilità (modulo ANF/PREST);
- ✦ direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori agricoli dipendenti (modulo PREST/Agr.21/TP);
- ✦ direttamente alla sede Inps competente per residenza dai lavoratori parasubordinati (modulo ANF/GEST.SEP.);

I pensionati possono presentare domanda al momento del pensionamento o successivamente. Le domande possono anche essere presentate tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, oppure inviate per posta.

Alla domanda deve essere allegata autocertificazione in sostituzione dello stato di famiglia.

I moduli sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

IL PAGAMENTO

Il pagamento è effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) oppure direttamente all'interessato con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

Il pagamento degli arretrati spettanti è comunque nei limiti della prescrizione di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

ASSEGNO AL CONIUGE

Dal 1° gennaio 2005 il pagamento dell'assegno può essere effettuato direttamente al coniuge del lavoratore che ne ha diritto. Il coniuge, che non deve essere titolare di un autonomo diritto all'assegno, deve fare domanda al datore di lavoro o all'Inps attraverso i moduli utilizzati dall'altro coniuge (ANF/DIP, ANF/PREST ecc.). Oppure, se questi moduli sono già stati presentati, il coniuge può presentare una autonoma domanda al datore di lavoro o all'Inps utilizzando appositi moduli (ANF/DIP559, ANF/PENS 559, ANF/PREST 559).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

L' ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L' ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

CHE COS'È

È un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

Agli operai, impiegati e quadri delle aziende industriali in genere, delle imprese industriali ed artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti.

QUANDO SPETTA

In caso di sospensione o riduzione dell'attività produttiva dovuta ad eventi temporanei non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

LA DOMANDA

Le imprese devono presentare la domanda (su modulo I.G.I. 15, I.G.I. 15/ed per il settore edile) presso la sede Inps competente per territorio, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli". La domanda può essere inoltrata anche per via telematica, tramite la stessa sezione "moduli" oppure attraverso la sezione "Servizi per le aziende", dai datori di lavoro e dai consulenti del lavoro muniti di PIN (numero di identificazione personale rilasciato dall'Inps)

QUANTO SPETTA

Viene calcolato l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. Esiste un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. I periodi di cassa integrazione sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

PER QUANTO TEMPO

Viene corrisposta al massimo per 13 settimane. Può esserci una proroga fino a 12 mesi e, in determinati casi, il limite è elevato a 24 mesi.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA**

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

CHE COS' E'

E' un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà che garantisce al lavoratore un reddito sostitutivo della retribuzione.

A CHI SPETTA

Agli operai, impiegati e quadri di:

- ❖ aziende industriali (anche edili), aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda);
- ❖ imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione;
- ❖ imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- ❖ aziende di trasporto aereo.

QUANDO SPETTA

Quando l'azienda si trova in una delle seguenti condizioni:

- ❖ ristrutturazione
- ❖ riorganizzazione
- ❖ conversione
- ❖ crisi aziendale
- ❖ procedure concorsuali.

LA DOMANDA

Deve essere presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

L'intervento straordinario non si può chiedere se, per lo stesso periodo, è stato chiesto l'intervento ordinario.

QUALI LAVORATORI

La scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione deve essere effettuata con il criterio della rotazione tra coloro che effettuano le stesse mansioni.

QUANTO SPETTA

Viene calcolato l'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Esiste un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.

PER QUANTO TEMPO

Viene corrisposta al massimo per 12 mesi in caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale.

Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

LA MATERNITA'

INDENNITÀ DI MATERNITÀ CONGEDO PARENTALE

La legge tutela la donna durante la maternità e garantisce il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza.

INDENNITA' DI MATERNITA'

La lavoratrice madre ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi (astensione obbligatoria): durante questo periodo è previsto il pagamento di un'indennità sostitutiva della retribuzione. Le lavoratrici dipendenti, previa certificazione medica, possono ritardare di un mese l'assenza dal lavoro prima della nascita, prolungando così a quattro mesi il periodo di congedo dopo il parto.

A CHI SPETTA

- ✦ Alle lavoratrici dipendenti (anche alle lavoratrici agricole, alle lavoratrici a domicilio, alle colf e alle badanti);
- ✦ Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), alle libere professioniste e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (che versino per il 2006 l'aliquota del 18,20%). Queste categorie non hanno l'obbligo di astensione dal lavoro;
- ✦ Al padre, lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).

QUANTO SPETTA

La prestazione economica è pagata dall'Inps (per le lavoratrici dipendenti è anticipata dal datore di lavoro) e è pari all'80% della retribuzione media giornaliera o della retribuzione "convenzionale" in caso di lavoro autonomo o di libera professione.

I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l'intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. Viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno.

ADOZIONI

In caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità spetta per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, a condizione che non abbia superato i 6 anni di età (18 anni per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali).

LA DOMANDA

Per ottenere l'indennizzo del congedo di maternità:

- ✦ Le **lavoratrici dipendenti** devono presentare la domanda (modulo MAT) sia agli uffici dell'Inps (sede competente per residenza) sia al datore di lavoro.
- ✦ Le **lavoratrici autonome** (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre, lavoratrici iscritte alla Gestione separata) devono presentare la domanda (modulo MAT.AUT), dopo il parto, alla sola sede Inps.

La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. I moduli MAT e MAT.AUT sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it alla sezione "moduli".

IL CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)

Nei primi otto anni di vita del bambino il padre e la madre, lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro **anche contemporaneamente**, ma per un periodo complessivo non superiore agli 11 mesi.

Ciò è previsto anche in caso di **adozione o affidamento**.

Il padre può usufruire del congedo anche nel periodo di astensione obbligatoria o dei congedi

per allattamento della madre.

Anche le **lavoratrici autonome** possono usufruire del congedo parentale, ma solo per tre mesi entro il primo anno di età del bambino e con l'obbligo di astensione dal lavoro.

QUANTO SPETTA

L'indennità, pari al 30% dello stipendio o della retribuzione "convenzionale", spetta per un periodo massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, entro il terzo anno di età del bambino (in caso di adozione o affidamento, entro tre anni dall'ingresso in famiglia).

In caso di superamento dei sei mesi (e fino all'ottavo anno di età del bambino), l'indennità spetta a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente non superi due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo pensionistico in vigore a quella data. (per il 2006 questo tetto è pari a 13.896,35 euro).

La domanda, su modulo AST.FAC (disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli") va presentata all'Inps e al datore di lavoro.

CHI PAGA

Le indennità sono pagate dal datore di lavoro, che è poi rimborsato dall'Inps con il conguaglio dei contributi.

ASSEGNI PER LA MATERNITÀ

La legge prevede forme di tutela anche per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non lavorino al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino.

✦ L'**assegno dello Stato**, è previsto per la madre che:

1. si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia **almeno 3 mesi** di contribuzione nel periodo compreso fra i **18 e i 9 mesi** precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);
2. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell'Inps (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).

La domanda (modulo ASS.MAT/Stato), disponibile presso le sedi Inps e sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli", va presentata alla sede Inps più vicina.

✦ L'**assegno concesso dai Comuni** di residenza alle madri il cui reddito familiare non superi il tetto previsto dall'ISE (per il 2006 è di 30.158,78 euro, relativo ad un nucleo di tre persone). La domanda va presentata al proprio comune di residenza.

Entrambe le prestazioni, non cumulabili fra loro, vanno richieste entro **6 mesi dalla nascita del figlio** e vengono pagate dall'Inps tramite assegno bancario spedito al domicilio della madre.

LA DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

CHE COS'È

È un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.

Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.).

Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.).

Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

PER QUANTO TEMPO

Viene corrisposta per 180 giorni.

Al disoccupato che ha superato i 50 anni può essere corrisposta fino a 9 mesi.

Le indennità in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 sono elevate a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli dai 50 anni in poi.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

QUANTO SPETTA

L'importo è pari al 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo, stabilito dalla legge.

Per il 2006 tale importo è di 830,77 € elevato a 998,50 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione mensile lorda superiore a 1.797,31 €.

Per la disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006, la percentuale è elevata al 50% per i primi 6 mesi e per il settimo mese è fissata al 40%. Per i lavoratori di età pari o superiore a 50 anni è elevata al 50% per i primi 6 mesi, al 40% per i successivi 3 mesi e al 30% per il decimo mese.

Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.

QUANDO CESSA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

- ✦ ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti
- ✦ viene avviato ad un nuovo lavoro
- ✦ diventa titolare di pensione diretta
- ✦ viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

LA DOMANDA

Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria (modulo DS 21) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La domanda va consegnata direttamente alla sede Inps o al Centro per l'impiego competente per residenza oppure inviata per posta.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✦ la dichiarazione del datore di lavoro (modulo DS 22) compilata dall'ultimo datore di lavoro. In alternativa, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva con cui autocertificare le informazioni relative all'ultimo rapporto di lavoro.
- ✦ il certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati;
- ✦ la richiesta di detrazioni Irpef.

I moduli DS21, DS 22, la dichiarazione sostitutiva e il modello di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito internet dell'Istituto, nella sezione "Moduli".

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- ✦ con assegno circolare;
- ✦ con bonifico bancario o postale;
- ✦ allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
L' INDENNITÀ ORDINARIA**

DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI

A CHI SPETTA

Spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

- ✦ nell'anno precedente abbiano lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- ✦ risultino assicurati da almeno due anni e possano far valere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 156 giornate.

QUANTO SPETTA

L'importo è pari al 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 819,62 €, elevato a 985,10 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.773,19 €.

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata (su modulo DS21) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, direttamente o inviata per posta, alla sede Inps o al centro per l'impiego competenti per residenza.

Alla domanda devono essere allegati:

- ✦ la dichiarazione (modulo DL 86/88bis) di ogni datore di lavoro presso il quale è stata prestata la propria attività nel corso dell'anno precedente;
- ✦ la richiesta di detrazioni d'imposta.

I moduli DS21, DL86/88 bis e di richiesta di detrazione Irpef sono disponibili, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

IL PAGAMENTO

L'indennità può essere riscossa:

- ✦ con assegno circolare;
- ✦ con bonifico bancario o postale;
- ✦ allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:
L'INDENNITÀ ORDINARIA CON REQUISITI RIDOTTI**

L'INDENNITA' DI MALATTIA

CHE COS'È

È la somma che viene pagata, in sostituzione della retribuzione, ai lavoratori che si ammalano. Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l'Inps a provvedere al pagamento.

A CHI SPETTA

Agli operai dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, agli operai e agli impiegati del terziario, ai salariati del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, ai soci di cooperative che prestino attività lavorativa, ai giovani assunti con contratto di formazione e, solo in caso di degenza ospedaliera, ai lavoratori parasubordinati.

COME SI OTTIENE

Il lavoratore deve trasmettere agli uffici Inps di zona il certificato redatto dal medico di famiglia ed inviare la seconda parte (l'attestato senza diagnosi) al datore di lavoro. Il certificato va inviato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dalla data di compilazione. Nel caso di ritardata trasmissione l'indennità viene decurtata per tanti giorni quanti sono quelli del ritardo.

I CONTROLLI

Eventuali controlli possono essere effettuati dai medici iscritti alle liste dell'Inps o dai medici delle Asl dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ogni giorno, compresi i giorni festivi e le domeniche.

In caso di assenza ingiustificata, è prevista la perdita dell'indennità per un periodo di volta in volta valutato. L'assenza può essere giustificata solo dalla necessità di effettuare accertamenti sanitari, visite mediche urgenti o per cause di forza maggiore.

QUANTO SPETTA

L'importo dell'indennità, che sia pagata dall'Inps o direttamente dal datore di lavoro, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%.

In genere la retribuzione è garantita per intero dai contratti di lavoro, che impegnano i datori di lavoro a pagare la differenza.

LA DOMANDA

Il certificato di malattia rilasciato dal medico curante in duplice copia è di per sé la domanda di indennità di malattia. La copia che riporta sia la diagnosi sia la prognosi deve essere presentata - entro due giorni dal rilascio del certificato - direttamente alla sede Inps competente per residenza, mentre la copia dove è indicata solo la prognosi deve essere consegnata al datore di lavoro.

L'Inps ha predisposto una procedura per la trasmissione telematica dei certificati medici. Sarà il medico curante a inviare direttamente il certificato all'Istituto, evitando la mediazione del lavoratore.

IL PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato dall'Inps a conguaglio (tramite il datore di lavoro) oppure direttamente al lavoratore con assegno circolare, con bonifico bancario o postale oppure allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Nel caso si richieda il pagamento sul proprio conto corrente bancario o postale, bisogna ricordare di inserire nella domanda l'indirizzo dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE:

L' INDENNITÀ DI MALATTIA

L' INDENNITA' DI MALATTIA DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

ISE – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ISEE - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'**Ise** (indicatore della situazione economica) e l'**Isee** (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri per conoscere la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che **concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità**.

La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

CHE COS'È

L'Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei **redditi** e del 20% del **patrimonio** mobiliare e immobiliare di tutto il **nucleo familiare**.

L'Isee scaturisce invece dal rapporto tra l'Ise e il numero dei componenti del **nucleo familiare** in base ad una **scala di equivalenza** stabilita dalla legge.

A COSA SERVONO

L'Ise viene utilizzato soltanto dai Comuni per concedere gli **assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità**.

L'Isee viene utilizzato da quegli Enti o Istituzioni che concedono **prestazioni sociali agevolate** (borse di studio, mense scolastiche ecc.) o alcuni **servizi di pubblica utilità** (riduzione canone telefonico).

COSA SI DEVE FARE

Il **cittadino**, quando richiede una prestazione sociale agevolata o servizi di pubblica utilità, deve presentare la domanda direttamente all'Ente di competenza:

- ✦ **compila** la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia.
- ✦ **presenta** la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all'Ente erogatore delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie Inps presenti sul territorio. E' possibile presentare una nuova dichiarazione quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fattori che mutano sia la condizione familiare sia quella economica.

L'**Ente** o l'**Istituzione** che ricevono la dichiarazione:

- ✦ **rilasciano** un'attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva;
- ✦ **trasmettono** via computer all'INPS le informazioni che hanno ricevuto dal cittadino.

L'**Inps**

- ✦ **calcola** l'indicatore della situazione economica (Ise) e l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Questi indicatori vengono messi a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate.

La dichiarazione sostitutiva unica è disponibile, oltre che presso le sedi Inps, anche sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

DA RICORDARE

Fanno parte del **nucleo familiare**, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.

La **situazione reddituale** è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF conseguito da tutti i componenti il nucleo nell'ultimo anno fiscale.

La **situazione patrimoniale immobiliare** è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli

immobili) entro il 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l'importo dell'eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, se più favorevole, il valore della casa di proprietà in cui risiede il nucleo, nel limite di 51.645,69 euro.

La **situazione patrimoniale mobiliare** è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%.

La **scala di equivalenza** è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l'Ise per ottenere l'Isee. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi.

I CONTROLLI

Le Istituzioni che erogano le prestazioni agevolate, l'Inps e la Guardia di Finanza possono effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti dal cittadino.

PER LE PERSONE CON DISABILITA': PERMESSI E ASTENSIONE FACOLTATIVA

LA DISABILITA'

Si definiscono **persone con disabilità** coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Le persone disabili e i loro familiari hanno diritto ad alcune agevolazioni assistenziali.

I PERMESSI AI LAVORATORI DISABILI

I lavoratori disabili hanno diritto ad usufruire di permessi articolati in ore (due ore al giorno) o in giorni (tre giorni al mese). Ogni mese è possibile cambiare il tipo di permesso purché il lavoratore ne faccia richiesta documentata al suo datore di lavoro.

IL PROLUNGAMENTO DELL'ASTENSIONE FACOLTATIVA E I PERMESSI PER MATERNITÀ

I genitori di figli con disabilità grave hanno diritto a particolari agevolazioni:

➤ prolungamento dell'astensione facoltativa. L'astensione facoltativa, nella generalità dei casi, è di sei mesi entro i tre anni di vita del bambino e può essere prolungata fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori. Nel caso di figli con **disabilità grave, la madre o il padre hanno diritto all'astensione fino al compimento dei tre anni di età del bambino. In alternativa all'astensione facoltativa, la madre o il padre hanno diritto a una o due ore (a seconda della durata dell'orario di lavoro) di permesso giornaliero retribuito, fino al terzo anno di età del bambino;**

➤ tre giorni di permessi mensili retribuiti, da utilizzare anche in maniera continuativa, oltre il terzo anno di età del bambino e fino a diciotto anni di età. I giorni di permesso non utilizzati non possono essere cumulati con quelli del mese successivo.

I riposi, i permessi e i congedi spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne ha diritto, perchè non lavora o perchè svolge lavoro autonomo. I permessi e il congedo per handicap grave non possono essere utilizzati dai due genitori contemporaneamente.

I riposi e i permessi possono essere cumulati con il congedo parentale (astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre; 10/11 mesi se viene utilizzato da entrambi) e con il congedo per malattia del figlio. Se un genitore gode dell'astensione facoltativa, l'altro può avere diritto nello stesso periodo, ai permessi mensili per i figli con disabilità. Non è possibile, però, che lo stesso genitore utilizzi nella stessa giornata i permessi per i figli disabili e l'astensione facoltativa. La norma riconosce il diritto ai riposi, ai permessi e ai congedi anche ai genitori adottivi e agli affidatari.

I PERMESSI PER I FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI

I lavoratori dipendenti, **genitori** di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso mensili anche se in famiglia sono presenti altre persone che possono dare assistenza.

I PERMESSI PER I FIGLI MAGGIORENNI NON CONVIVENTI

I lavoratori dipendenti, **genitori o familiari** (parenti o affini entro il terzo grado) di disabili maggiorenni, possono usufruire di giorni di permesso purché l'assistenza sia necessaria,

continua ed esclusiva per il disabile. Non hanno diritto ai giorni di permesso se nel nucleo familiare del disabile sono presenti altre persone che non lavorano e che siano in grado di prestare assistenza. Fanno eccezione alcuni casi: quando nel nucleo familiare oltre al disabile è presente un solo familiare affetto da grave malattia o più di tre minorenni o una persona di età superiore a 70 anni.

LA DOMANDA

Per avere diritto ai permessi è necessario presentare una domanda (su uno dei seguenti moduli: Hand 1 genitori di minori disabili; Hand 2 genitori/familiari di maggiorenni disabili; Hand 3 lavoratori disabili) corredata dai documenti che provino la disabilità, alla sede dell'Inps e al proprio datore di lavoro. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps oppure sul sito www.inps.it, nella sezione "moduli".

CHI PAGA

I permessi per assistenza alle persone con disabilità sono retribuiti dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

PER LE PERSONE CON DISABILITA': CONGEDO STRAORDINARIO

CONGEDO STRAORDINARIO

Per l'assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato.

A CHI SPETTA

- ✦ ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità; i genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente;
 - ✦ ai fratelli o alle sorelle del portatore di di disabilità grave, in caso di decesso di entrambi i genitori.
 - ✦ ai fratelli o alle sorelle conviventi col portatore di disabilità grave, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore (se l'altro è deceduto).
- Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo straordinario contemporaneamente.

I REQUISITI

Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull'handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento dell'astensione facoltativa, permessi orari retribuiti).
La legge ha abolito la norma secondo la quale al momento della domanda di congedo la gravità dell'handicap doveva essere stata accertata da almeno cinque anni.

LA DURATA

Il congedo ha la durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa, può essere frazionato a giorni, a settimane, a mesi

L'INDENNITA'

Il congedo è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione percepita ed è coperto da contributi figurativi.

Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa.

L'indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.

LA DOMANDA

La domanda di richiesta di congedo straordinario (Modulo-Hand4 per i genitori e Modulo-Hand5 per fratelli e sorelle, disponibili presso le sedi Inps e sul sito Internet dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli") deve essere presentata all'Inps in duplice copia: quella che viene restituita dall'Inps per ricevuta va presentata al datore di lavoro per avere diritto al congedo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell'handicap. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps oppure sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".

Le domande presentate prima del 1° Gennaio 2004, respinte per mancanza del vecchio requisito dei cinque anni, devono essere ripresentate.